



Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n°19/2023

Parma, 14-04-2023

OGGETTO: ART. 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ART. 3 DELLA DELIBERAZIONE CIP N. 6 DEL 20 DICEMBRE 2021 E ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO N. 4 DELL'ELABORATO N. 2 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO IN REGIONE PIEMONTE: COMUNI DI ARGENTERA (CN), ARQUATA SCRIVIA (AL), CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) E LEMIE (TO)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle*

risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

- il DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*") convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

VISTA, INOLTRE

- L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante "*Tutela ed uso del suolo*" e s.m.i.;

VISTO, ALTRESÌ

- il DPCM 14 luglio 2022, con il quale il dott. Alessandro Bratti è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

RICHIAMATI

- il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*" (di seguito anche brevemente definito *PAI-Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- in particolare, l'Allegato n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del suddetto PAI-Po;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante "*Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015, di adozione del "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*" relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- in particolare, l'art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;
- la Variante al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l'altro, integrazioni all'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all'art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante "*Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010*";
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante "*Adempimenti conseguenti all'adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019*";
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 131 del 31 marzo 2021, recante "*Approvazione di aggiornamenti cartografici delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione, pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019. Ripubblicazione di*

alcune Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione ed avvio di una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati rispetto ad esse”;

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021, recante “*II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRI ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006*”;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, recante «*Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un «Progetto di Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”. Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l’adozione di un Regolamento recante “Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRI vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali”»;*
- in particolare, l’articolo 3 (*Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell’approvazione definitiva della Variante alle NA*) della suddetta Deliberazione CIP n. 6/2021;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 43 del 11 aprile 2022, recante “*Art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i.: approvazione di aggiornamenti cartografici delle aree allagabili di cui alle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione (pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019) e correzioni di errori materiali”;*

RICHIAMATA, INOLTRE

- la DGR Piemonte n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, recante “*Disposizioni sull’espressione dell’intesa regionale, di cui al comma 4bis dell’articolo 68 del D. Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità*”;

RICHIAMATE, ALTRESÌ

- la Deliberazione di Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 5-5316 recante “*Legge regionale n. 56/1977 e successive modificazioni. Comune di Argentera (CN). Approvazione della Variante 2003 al Piano Regolatore Intercomunale di Comunità Montana (P.R.I.C.M.) di adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) per il solo territorio del comune di Argentera (CN)*”
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata Scrivia (AL) n. 29 del 30 settembre 2022, recante “*Variante strutturale al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 4, L.R. 56/1977 e s.m.i. per adeguamento R.I.R., microzonazione sismica, delimitazione fasce fluviali ed adeguamento P.A.I. a seguito evento alluvionale 2014. Approvazione progetto definitivo ai sensi art. 15 L.R. 56/1977 e s.m.i.*”
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelletto Sopra Ticino (NO) n. 24 del 19 settembre 2022, recante “*Approvazione variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i.*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Lemie (TO) n. 3 del 1° marzo 2023, recante “*Variante strutturale n.1 al P.R.G.C. di adeguamento al PAI. ai sensi dell’art.17, c.4, della L.R. n.56/77 e s.m.i. - approvazione ed adozione del progetto definitivo*”;
- le Note della Regione Piemonte prot. n. 1865/2023 del 27 febbraio 2023 e prot. n. 2601 del 21 marzo 2023, recanti “*Decreto n.76/2020 del 16.07.2020 (cd. Semplificazione) e della conseguente L.120/2020 dell’11.09.2020 di conversione: approvazione da parte di ADBPO delle modifiche ai*

piani stralcio relativi alla pericolosità idraulica e idrogeologica apportate dai PRG comunali: trasmissione documentazione”;

PREMESSO CHE

- ***(Aree in dissesto dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po relative all’ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna)*** tra le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico individuate e classificate nell’ambito dell’Allegato n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell’Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po” (stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attualmente disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo: di seguito, *PAI-Po*) figurano, in particolare, le aree relative all’ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna, in cui (come precisato dall’art. 6, comma 1, lett. c dell’Elaborato n. 7, (*Norme di Attuazione - o NA - del PAI-Po*) i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Dette aree sono classificate in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici che le interessano, come individuati dall’art. 9, comma 1 delle NA del PAI-Po e sono sottoposte, tra l’altro, a disposizioni di carattere immediatamente vincolante stabilite dalle stesse NA contenenti limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico;
- ***(La procedura di aggiornamento dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po prevista dall’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI)*** in ossequio ai principi generali in materia di pianificazione di bacino (e, in particolare, del principio di sussidiarietà) le NA del PAI-Po hanno a suo tempo previsto una *procedura di aggiornamento* dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 che può essere promossa dai Comuni interessati da tale Elaborato di Piano, ammettendo l’idoneità delle delimitazioni relative alle aree in dissesto presenti nei loro territori - predisposte nel corso della procedura per la formazione e l’adozione dei rispettivi strumenti urbanistici generali o di loro varianti - ad aggiornare ed integrare le prescrizioni del PAI, nel rispetto di alcuni adempimenti particolari sanciti dallo stesso articolo 18 nonché dall’art. 1, comma 10 delle suddette NA;
- ***(Aree in dissesto presenti in alcuni Comuni della Regione Piemonte inclusi nell’ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna del PAI-Po)*** nell’ambito territoriale del PAI-Po costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna compreso nel territorio della Regione Piemonte fanno parte, tra l’altro, i Comuni di Argentera (CN), Arquata Scrivia (AL), Castelletto Sopra Ticino (NO) e Lemie (TO) nel cui territorio sono presenti aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, alcune delle quali risultano già precedentemente individuate e classificate nell’ambito dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI-Po;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- ***(Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e PGRA del Distretto idrografico del fiume Po)*** successivamente all’entrata in vigore del PAI-Po, l’ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna (di cui fanno parte i Comuni menzionati al punto precedente) è stato poi oggetto delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* relative al primo ciclo sessennale di pianificazione distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni, approvate (per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro) con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013 (in adempimento degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale è stata recepita nel nostro Paese la Direttiva 2007/60/CE o DEA). In conformità all’art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sulla scorta delle suddette *Mappe* del 2013 è stato poi adottato, con Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale per il ciclo di pianificazione sessennale 2015

– 2021 (PGRA 2015, successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016), il quale, analogamente al PAI, costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006. Successivamente, in conformità all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., le suddette *Mappe* sono state riesaminate ed aggiornate (con la Deliberazione CIP n. 7 del 20 dicembre 2019, in precedenza richiamata) e, sulla scorta di tale aggiornamento (nonché di ulteriori aggiornamenti successivamente approvati con Decreto S G n. 131/2021), l'Autorità di bacino distrettuale ha quindi proceduto ad adottare (con Deliberazione CIP n. 5 del 20 dicembre 2021) il *primo aggiornamento del PGRA distrettuale* (PGRA 2021), relativo al secondo ciclo di pianificazione sessennale (tuttora in corso). Nelle more dell'approvazione definitiva del PGRA 2021 (poi intervenuta con DPCM 1° dicembre 2022) le *Mappe* relative al secondo ciclo di pianificazione sono state ulteriormente aggiornate con Decreto del Segretario Generale n. 43 dell'11 aprile 2022;

- **(Contenuti e ambiti territoriali delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni)** le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* sono state articolate sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la loro ripartizione in ambiti territoriali. Sotto il profilo dei contenuti le *Mappe* si distinguono in *Mappe della pericolosità da alluvione* complessive (contenenti la delimitazione delle *aree allagabili* per i diversi scenari di pericolosità: aree P1, *interessate da alluvione rara*; aree P2, *interessate da alluvione poco frequente*; aree P3, *interessate da alluvione frequente*. Tali *Mappe* costituiscono quadro conoscitivo dei PAI), *Mappe del rischio di alluvioni* complessive (contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi: R1, *rischio moderato o nullo*; R2, *rischio medio*; R3, *rischio elevato*; R4, *rischio molto elevato*) e *Mappe di pericolosità e rischio* (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) relative alle *aree a rischio potenziale significativo di alluvione* (*Areas of Potential Significant Flood Risk* o APSFR), destinate ad essere oggetto di relazione ed informazione (*reporting*) alla Commissione Europea a norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. Nelle *Mappe* l'individuazione delle aree allagabili è stata poi articolata nei seguenti ambiti territoriali: *Reticolo principale di pianura e di fondovalle* (RP); *Reticolo secondario collinare e montano* (RSCM); *Reticolo secondario di pianura* (RSP); *Aree costiere lacuali* (ACL); *Aree costiere marine* (ACM).

- **(Rapporto tra Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni e PAI-Po previgente)** in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, le *Mappe* di cui al punto precedente sono state elaborate tenendo conto della preesistenza del PAI-Po, che già perseguiva finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA. In base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;

- **(Le nuove disposizioni delle NA del PAI-Po in tema di coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI)** in virtù della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'Autorità di bacino del Po ha ritenuto necessario adottare (con Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016) una *Variante* al PAI (successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018) finalizzata ad integrare le *Norme di Attuazione* di tale Piano con specifiche disposizioni per le aree interessate da delimitazione nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA. Nell'ambito delle disposizioni introdotte dalla citata Variante alle NA del PAI figura, in particolare, l'art. 57 (recante “*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010*”) che stabilisce che gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe* del PGRA costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI stesso, anche con riguardo alla individuazione e classificazione delle aree in

disseto di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 di tale Piano;

- ***(I problemi delle procedure di aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)*** uno dei problemi più rilevanti che l'Autorità di bacino si è trovata ad affrontare riguarda la necessità di garantire, nel modo più adeguato, congrue modalità di aggiornamento *tempestivo* degli Elaborati cartografici del PAI-Po e delle *Mappe PGRA* (per le quali il D. Lgs. n. 49/2010 prevede espressamente, in conformità alla DEA, solo *eventuali* aggiornamenti conseguenti ai riesami delle *Mappe* medesime che l'Autorità deve effettuare a cadenza sessennale, a norma dell'art. 12 di detto Decreto legislativo) in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati;

- ***(Le procedure stabilite dall'Autorità di bacino del Po per assicurare l'aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)*** allo scopo di far fronte all'esigenza di cui al punto precedente, l'Autorità di bacino ha introdotto alcune disposizioni normative, volte ad integrare le disposizioni di legge in materia con la previsione di specifiche *procedure semplificate* per l'aggiornamento tempestivo degli Elaborati cartografici del PAI-Po e per gli aggiornamenti infrasessennali delle *Mappe PGRA* stabilendo, in particolare, all'art. 9 comma 5 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 (come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016) che, fatte salve le modalità di riesame ed aggiornamento del PGRA stabilite dalla legge, *“al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento delle aree individuate nell'ambito delle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po” del PGRA, il Segretario Generale è delegato ad approvare con proprio Decreto, ogni qualvolta si renda necessario e previo parere del Comitato Tecnico (attualmente: Conferenza Operativa), le modifiche cartografiche alle perimetrazioni delle aree suddette, in relazione al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate”*. Per esigenze di coerenza con i principi generali in tema di pianificazione di bacino distrettuale, nel silenzio della norma sopra richiamata la stessa è stata interpretata nel senso che, anche in questo caso, dovessero essere comunque garantite adeguate modalità di partecipazione degli interessati (consistenti in adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica) come presupposto necessario dell'approvazione degli aggiornamenti infrasessennali delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA da parte del Segretario Generale;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- ***(La disciplina legislativa nazionale in materia di aggiornamenti dei PAI stabilita di commi 4bis e 4ter dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*** dopo la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e l'istituzione definitiva delle Autorità di bacino distrettuali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'art. 54 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha modificato l'art. 68 del citato D. Lgs. n. 152/2006 introducendovi i commi 4bis e 4ter, con il quali è stata stabilita una disciplina legislativa di livello nazionale per *“le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo”*. Tale disciplina prevede, in particolare, che detti aggiornamenti dei PAI siano approvati con atto del Segretario Generale previo parere della Conferenza Operativa e *“d'intesa con la Regione territorialmente competente”* ed inoltre che essi siano effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale *“e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”*;
- ***(La Deliberazione CIP n. 6/2021, di modifica degli art. 1 e 18 delle NA del PAI Po)*** a seguito

dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative questa Autorità, al fine di rendere conforme alle nuove disposizioni legislative la disciplina relativa all'aggiornamento delle aree in dissesto stabilita dagli artt. 1 e 18 delle NA del PAI Po ha quindi predisposto un *Progetto di Variante al PAI* contenente modifiche alle suddette disposizioni delle NA. Detto *Progetto di Variante al PAI* è stato poi adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, ai fini della procedura di adozione ed approvazione definitiva prevista dall'art. 68 del suddetto Decreto legislativo;

- **(La procedura transitoria per l'aggiornamento del PAI Po stabilita dall'art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021)** con la Deliberazione CIP n. 6/2021 sono anche state stabilite le “*Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell'approvazione definitiva della Variante alle NA*” contenute nell'articolo 3, al fine di dare immediato adempimento alle disposizioni di cui ai commi 4*bis* e 4*ter* dell'articolo 68 con riguardo all'ambito territoriale interessato dal suddetto PAI, nelle more dell'approvazione definitiva della *Variante al PAI* di cui al punto precedente. In particolare, oggetto di tale procedura transitoria sono “*tutte le proposte di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI predisposte dai Comuni nell'ambito della procedura di formazione ed adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di varianti agli strumenti urbanistici esistenti sulla base della verifica di compatibilità di cui al vigente art. 18, comma 3 delle NA del PAI Po successivamente al 17 luglio 2020*” (art. 3, comma 1 della Deliberazione CIP n. 6/2021);

- **(Descrizione della procedura transitoria di cui all'art. 3 della Deliberazione C. I. n. 6/2021)** la suddetta procedura dell'art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021 prevede, in particolare, che i Comuni interessati trasmettano alla Regione le proposte di aggiornamento degli allegati cartografici all'Elaborato n. 2 del PAI-Po unitamente alla verifica di compatibilità di cui al comma 3 dell'art. 18 NA e ad idonea documentazione comprovante lo svolgimento e le risultanze della fase di partecipazione in ordine alla proposta stessa in conformità a quanto stabilito dal citato comma 4*ter* dell'articolo 68 (art. 3, comma 1). La Regione provvede a trasmettere la proposta del Comune e l'allegata documentazione, di cui al comma precedente, alla Segreteria tecnico operativa Autorità di bacino distrettuale, corredandola altresì con una propria relazione tecnico - istruttoria contenente una valutazione circa la proposta stessa (art. 3 comma 2). A norma del comma 3 del suddetto articolo 3 della Deliberazione CIP, la proposta comunale viene poi sottoposta alla Conferenza Operativa, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza e, quindi, l'Autorità acquisisce l'intesa regionale di cui al comma 4 *bis* dell'art. 68 (con riguardo alla Regione Piemonte, detta intesa viene espressa dai rappresentanti presso la CO in forza della delega ad essa conferita dalla Regione con DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021) e, sulla scorta dei documenti e dei pareri acquisiti il Segretario Generale approva con proprio Decreto gli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po proposti dai Comuni e dispone le modifiche cartografiche di detto Allegato conseguenti all'approvazione (art. 3, comma 4). Il comma 5 dispone che gli aggiornamenti così approvati entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di approvazione del Segretario Generale sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale. Il comma 6 aggiunge infine che con un solo Decreto del Segretario Generale possono essere approvati contestualmente più aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po a seguito di un'istruttoria congiunta relativa a più proposte comunali;

ATTESO CHE

- **(Possibilità di una contestuale approvazione di aggiornamenti del PAI-Po e delle Mappe del PGRA)** a mente della necessità (sancita dall'art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i.) di assicurare il coordinamento tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 – 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si deve inoltre ritenere ammissibile, per questa Autorità, di procedere alla contestuale approvazione di aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 del PAI (in conformità con le disposizioni procedurali sopra illustrate) e delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015) che interessano il territorio di un medesimo Comune con un unico Decreto del Segretario Generale;

CONSIDERATO CHE

- ***(Proposte di aggiornamento del PAI-Po e delle Mappe del PGRA formulate da 6 Comuni piemontesi ai sensi dell'art. 18 NA e dell'art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021)*** in conformità alle ricordate disposizioni dell'art. 18 delle NA del PAI – Po, nel corso della procedura per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di loro varianti i sopra menzionati Comuni di Argentera (CN), Arquata Scrivia (AL), Castelletto Sopra Ticino (NO) e Lemie (TO) hanno proceduto ad aggiornare ed integrare le previsioni dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del suddetto PAI-Po relative al loro territorio, formulando (nell'ambito delle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali in precedenza richiamate) proposte di aggiornamento di detto Allegato da sottoporre all'approvazione del Segretario Generale secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della citata Deliberazione CIP n. 6/2021. Nel corso delle suddette procedure urbanistiche, inoltre, i suddetti Comuni hanno altresì proceduto a formulare proposte di integrazione e modifica delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* relative ad aree allagabili presenti nei territori di rispettiva competenza, da sottoporre ad approvazione del Segretario Generale in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;
- ***(Natura delle proposte comunali di cui al punto precedente)*** nel loro complesso, le proposte comunali di aggiornamento delle perimetrazioni e/o classificazioni di aree individuate nell'ambito dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* di cui ai punti precedenti costituiscono *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po*, del quale il PAI e le Mappe del PGRA costituiscono stralci ai sensi dell'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;
- ***(Espletamento degli adempimenti conseguenti alla formulazione delle proposte comunali di aggiornamento)*** le Deliberazioni dei Consigli Comunali contenenti le *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui ai punti precedenti e la relativa documentazione prevista dall'art.18 delle NA del PAI-Po sono state quindi inviate dai suddetti Comuni alla Regione Piemonte, la quale le ha a sua volta trasmesse alla Segreteria tecnico operativa di questa Autorità con Note prot. N. 1865/2023 del 27/02/2023 e prot. N 2601 del. 21/03/2023, corredando ciascuna proposta comunale con una scheda tecnica predisposta per la valutazione della conformità della proposta stessa alle finalità, agli obiettivi ed alle disposizioni del PAI ed ai requisiti stabiliti per l'aggiornamento delle *Mappe* del PGRA dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i. Nell'ambito di tali schede sono stati altresì forniti i dati relativi all'espletamento della fase di partecipazione degli interessati, avvenuta in adempimento delle previsioni della L. R. Piemonte 56/1977 e s.m.i. (come comprovato dalle suddette Deliberazioni dei Consigli Comunali) e in modo idoneo a garantire le adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 e delle aree allagabili di cui alle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, coerentemente a quanto previsto dal comma 4^{ter} dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;

ACQUISITI

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità circa gli aggiornamenti al PAI di cui al successivo articolo 1 del presente Decreto, ai sensi dell'art. 68 comma 4^{bis} del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella seduta del 3 aprile 2023;
- l'intesa regionale, prescritta dal suddetto comma 4^{bis} dell'art. 68, circa gli aggiornamenti al PAI di cui al punto precedente, espressa nel corso della medesima Conferenza Operativa del 03 aprile 2023 dal rappresentante della Regione Piemonte, in base alla delega ad esso conferita dalla Regione stessa mediante la DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, richiamata in precedenza;

RITENUTO, PERTANTO, CHE

- sussistano ora i requisiti che rendono possibile procedere alla approvazione delle proposte di aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI- Po e delle *Mappe distrettuali della*

pericolosità e del rischio di alluvioni trasmesse dalla Regione Piemonte con la citate con Note prot. N. 1865/2023 del 27-02-2023 e prot. N 2601 del. 21-03-2023;

DATO ATTO CHE

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 10 del vigente “*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

P.Q.S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Approvazione di aggiornamenti delle tavole cartografiche dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni in Regione Piemonte)

1. Sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, commi 4^{bis} e 4^{ter} del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli aggiornamenti delle tavole cartografiche di cui all'Allegato 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell'Elaborato n. 2 (*“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”*) del PAI-Po e delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate per il II° ciclo sessennale di pianificazione* del PGRA corrispondenti alle proposte comunali trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità e sinteticamente indicate nelle Schede di Sintesi allegate al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. I suddetti aggiornamenti hanno natura di *aggiornamenti del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la loro approvazione costituisce altresì adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. *a* e dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del presente Decreto. Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto, corredato dall'allegato di cui al comma 1 del precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263
2. L'Autorità di bacino distrettuale provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell'avviso stesso.
3. La Regione Piemonte provvede a trasmetterne copia ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati da esso; detti Sindaci, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della copia del Decreto medesimo, sono tenuti a pubblicarlo con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.
4. Gli aggiornamenti del *Piano di bacino distrettuale del fiume Po* approvati con il presente Decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto stesso sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, a norma del precedente comma 1.
5. A seguito della pubblicazione del presente Decreto a norma del precedente comma 1, la Segreteria tecnico operativa procederà all'aggiornamento delle cartografie di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, adeguando dette cartografie di Piano alle risultanze delle verifiche di compatibilità predisposte dai Comuni a norma dell'art. 18, comma 3 delle NA del PAI e trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Bratti)